

il commento

Tares, pronto il bollettino per il pagamento (ma solo quello)

Lavinia Basso, Simona Faccioli
Redazione Reteambiente

Link di approfondimento

Per un approfondimento, su questa Rivista n. 198 "La tariffa rifiuti e la Tares nel sistema del Codice ambientale" (di L. Lovecchio)

Come noto la Tares (Tributo comunale su rifiuti e servizi) ha sostituito, dal 1° gennaio 2013, Tarsu, Tia1 e Tia2, secondo quanto previsto dall'articolo 14, Dl 6 dicembre 2011, n. 201 recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito in legge 1° febbraio 2013, n. 11). La Tares comprende sia il corrispettivo per la gestione dei rifiuti, sia quello per altri servizi indivisibili quali illuminazione e manutenzione delle strade.

Per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti, in un primo momento era stato stabilito che la prima rata della Tares avrebbe dovuto essere pagata ad aprile 2013 (legge 228/2012, cd. legge di Stabilità 2013, che aveva modificato l'articolo 14, Dl 201/2011); successivamente, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tares è stata ulteriormente posticipata al 1° luglio 2013 (legge 1° febbraio 2013, n. 11, in Gu 2 febbraio 2013, n. 28 di conversione del Dl 14 gennaio 2013, n. 1, che ha modificato l'articolo 14; Dl 201/2011).

Con Decreto direttoriale Economia e finanze 14 maggio 2013 (pubblicato a pagina 40 della presente Rivista) è stato predisposto il modello di bollettino postale che dovrà essere utilizzato per il pagamento della prima rata della Tares, a partire quindi dal 1° luglio 2013. Va detto che per l'anno 2013 il bollettino postale predisposto deve essere obbligatoriamente utilizzato solo per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo e il Comune (o il soggetto gestore del servizio) potrà inviarlo ai contribuenti anche con l'importo da pagare già prestampato. Infatti, il Dl 8 aprile 2013, n. 35, facendo seguito a richieste di Regioni e Comuni, ha introdotto un regime "speciale" per il solo 2013, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, Dl 201/2011, siano i Comuni con propria deliberazione a stabilire scadenze e numero di rate per la Tares; a regime, invece, le rate scadranno a gennaio, aprile, luglio e ottobre, salvo diversa delibera del Comune.

Il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate.

I Comuni potranno utilizzare per i pagamenti delle due prime rate i moduli già predisposti per il pagamento della Tarsu, della Tia1 o della Tia2; la terza e ultima rata, che sarà invece dovuta esclusivamente a titolo di Tares, sarà calcolata tenendo conto dei due versamenti precedenti (che verranno scomputati dalla somma dovuta) con la maggiorazione dello 0,30 per mq prevista per gli altri servizi comunali (illuminazione, pulizia eccetera) e dovrà essere versata con il modello F24 o con il bollettino postale appositamente predisposto, come chiarito dalla Circolare MinFinanze 29 aprile 2013, n. 1. La maggiorazione verrà versata direttamente allo Stato e non potrà essere aumentata dai Comuni (come era invece previsto in origine dall'articolo 14, comma 13, Dl 201/2011).

Tares: gli aspetti principali

La Tares si applica dal 1° gennaio 2013 "a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica".

In primo luogo va sottolineato che la lettera delle legge e i termini utilizzati sembrano liberare definitivamente il campo dai dubbi interpretativi che avevano accompagnato la tariffa nelle sue diverse conformazioni: la Tares è un tributo, seppure una parte di esso deve essere parametrata alla produzione di rifiuti (per questa parte il Legislatore utilizza infatti il termine di "tariffa"), senza comunque incidere sugli aspetti di imposizione, pagamento e riscossione che rimangono quelli tipici della categoria tributaria.

Le analogie della Tares con i precedenti istituti sono molte. Innanzitutto per quanto riguarda i soggetti passivi dell'imposizione: il nuovo tributo è a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ricordiamo che la legge 6 giugno 2013, n. 64 ha specificato che sono soggette a tassazione anche le "aree scoperte operative". Restano, invece, escluse le "aree scoperte pertinentiali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva" (articolo 14, comma 4). Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La Tares deve garantire la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche; essa è costituita da:

- una quota relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, suddivisa tra una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e una quota variabile (rapportata ai rifiuti conferiti);
- una quota relativa ai servizi indivisibili dei Comuni, che ha preso la forma di una maggiorazione della tassa. La legge di Stabilità 2013 ha modificato (abrogando il comma 12 dell'articolo 14, Dl 201/2011) un aspetto importante rispetto a quanto era stato inizialmente previsto dal Dl 201/2011: per la definizione degli importi del nuovo prelievo non si dovrà attendere un apposito regolamento, ma si dovrà ora utilizzare il "vecchio" Dpr 27 aprile 1999, n. 158, il regolamento cioè di applicazione della tariffa rifiuti prevista dal Codice ambientale (Tia 1).

La Tares è pertanto, almeno in parte ed in linea di principio, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazio-

ne agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri contenuti nel regolamento di cui al Dpr 158/1999.

Il regolamento come noto contiene coefficienti presuntivi della produzione di rifiuti, distinti per tipologie di unità abitative (metri quadri dell'abitazione e numero dei componenti del nucleo domestico, per i rifiuti domestici) e per classi di attività produttive (per i rifiuti da queste derivanti) distinti per aree geografiche (nord, centro, sud). Tale metodologia di determinazione degli importi dovuti si basa su un metodo presuntivo e pertanto deve lasciare il passo a favore di rilevazioni dirette, effettuate dal Comune, della reale produzione di rifiuti urbani e assimilati sul proprio territorio (in termini sia qualitativi sia quantitativi), attraverso la misurazione puntuale dei rifiuti al momento del prelievo presso le utenze. In questo ultimo caso, la norma prevede (comma 29 Dl 201/2011) che i Comuni, che appunto hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

I regolamenti comunali di applicazione della Tares

Ogni Comune delibera con proprio regolamento (da adottarsi entro il termine stabilito per l'emanazione del bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446) l'applicazione della Tares, determinando modalità di applicazione degli importi basati sulla produzione dei rifiuti prodotti. Il regolamento comunale attuativo del nuovo tributo, così come del resto è avvenuto sinora, dovrà inoltre stabilire:

- le riduzioni e le esenzioni (per abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; altre riduzioni ed esenzioni);
- le percentuali forfetarie di riduzione della superficie imponibile, in caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali e di difficile

determinazione della superficie ove questi ultimi si formano;

- la disciplina degli adempimenti dei contribuenti, con particolare riferimento agli obblighi dichiarativi, alle scadenze di pagamento del tributo e alle rate del suo versamento. Ricordiamo, con riguardo a quest'ultimo aspetto, che la norma statale non contiene alcun termine per la presentazione della dichiarazione, rinviando appunto alle determinazioni comunali.

L'imposta sui servizi indivisibili

Una parte della Tares è relativa ai servizi indivisibili del Comune: si tratta di servizi vari, quali quelli di illuminazione, pulizia e manutenzione delle strade comunali, per i quali è prevista una maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato (che i Comuni possono elevare sino a 0,40 euro) della nuova tassa rifiuti. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate. Qualora il Comune approvasse la maggiorazione fino a 0,40 euro/mq, il pagamento della differenza dovrà essere effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

Pagamenti e riscossione

La prima grossa novità riguarda il primo pagamento del nuovo tributo: in via transitoria, per il solo anno 2013, è previsto che il pagamento della prima rata avvenga nel mese di luglio. A regime, e quindi a partire dal 2014, i pagamenti dovranno essere effettuati in 4 rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Inoltre, sempre in via transitoria, l'importo delle rate sarà determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente, a titolo di Tarsu o di Tia 1 oppure di Tia 2 e la riscossione resterà affidata ai soggetti che già svolgevano tale attività nel corso del 2012, mentre a regime il tributo dovrà essere versato esclusivamente al Comune. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu o alla Tia 1 oppure alla Tia 2 applicate dal Comune nell'anno precedente. Altra modifica introdotta dalla legge di stabilità è quella relativa alla riscossione del tributo: il comma 35 dell'articolo 14 stabilisce infatti che "Il tributo e

la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al Comune"; pertanto i soggetti cui è affidata la gestione dei rifiuti, la liquidazione e l'accertamento del tributo non potranno procedere alla riscossione, che viene affidata in via esclusiva ai Comuni. Sul punto segnaliamo che affidare al Comune la sola riscossione del tributo, separatamente dal resto della sua gestione, appare non in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale nel concetto di gestione rientrebbe pacificamente anche la riscossione.

Da ultimo, la legge di Stabilità 2013 ha inserito nell'articolo 14 il comma 9-bis con il quale si prevede l'aggiornamento dei dati catastali e dei dati comunali sugli immobili, con relativa revisione delle superfici assoggettabili al tributo (il tributo si applica infatti all'80% della superficie calpestabile), nell'ambito della più vasta opera di allineamento tra dati catastali e dati comunali sugli immobili; la modifica (eventuale) della nuova superficie imponibile dovrà essere comunicata ai contribuenti nelle forme più idonee.

I problemi ancora aperti in merito a pagamento e riscossione

Ricordiamo infine due ordini di problemi, già in precedenza segnalati sulla presente *Rivista* (n. 198 p. 14, Lovecchio, *La tariffa rifiuti e la Tares nel sistema del Codice ambientale*):

- l'obbligo della effettuazione del pagamento in favore del Comune come unica modalità obbligatoria, con esclusione di qualsiasi intervento del gestore del servizio, non ha alcuna ragion d'essere, soprattutto nei Comuni che oggi applicano la Tia, per i quali la modalità ordinaria è la riscossione da parte dell'affidatario del servizio, che dovrebbero quindi adottare apposite misure organizzative, in un contesto già molto povero di risorse, umani e materiali;
- la necessità della immediata copertura dei costi del servizio. L'obbligatorietà della prospettiva tariffaria, l'unica in cui la copertura integrale è prescritta per legge, è stata sempre spostata in avanti nel tempo, cosicché i Comuni si sono sentiti, comprensibilmente, in condizioni di poter differire il raggiungimento del pareggio di bilancio del servizio di gestione dei rifiuti. Sarebbe opportuno quindi che il Legislatore fissasse un breve periodo transitorio per ottemperare all'obbligo di legge.

ReteAmbiente.it
Il portale della normativa
e della gestione ambientale